



**Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado, a.s. 2018/2019
Allegati**

Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 – SO)

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

Capo II - Valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione

[...]

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 - Oggetto e finalità

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico

Art. 16 - Commissione e sede di esame

Art. 17 - Prove di esame

Art. 18 - Esiti dell'esame

Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 22 - Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

Art. 23 - Istruzione parentale

Art. 24 - Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

Art. 25 - Scuole italiane all'estero

Art. 26 - Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle istituzioni scolastiche, del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

[...]

Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12 - Oggetto e finalità

1. L'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'Esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'Esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del D.lgs. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli Esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'Esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'Esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 14 - Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'Esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero

non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'Esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'Esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'Esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Art. 15 - Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'Esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16 - Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Prove di esame

1. Il Consiglio di classe elabora, entro il 15 maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

2. L'Esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

all'articolo 1 del D.lgs. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del Consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 18 - Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19 - Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, *computer-based*, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 20 - Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'Esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo

studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21 - Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'Esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 22 - Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23 - Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 24 - Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli Esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli Esami di Stato. Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25 - Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.

2. L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

Art. 26 - Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'Esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».

3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;

d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;

b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)**Tabella Attribuzione credito scolastico**

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Decreto legge 25.07.2018, n.91

In Gazzetta Ufficiale – Serie generale (n. 171, 25.07.2018), coordinato con la legge di conversione 21.09.2018, n.108 (in quella stessa Gazzetta Ufficiale – pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (18A06166, GU n. 220 del 21.09.2018)

[...]

Art. 6 – Proroga di termini in materia di istruzione e università

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato (per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto) al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2017-2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017-2018 e 2018-2019”.

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2”.

3-bis. All'articolo 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “al dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”.

3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018".

3-sexies. Le risorse stanziare per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

[...]

Nota MIUR 04.10.2018

Protocollo n. 3050

Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ha apportato significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III (artt.12-21), sono entrate in vigore dall'1 settembre 2018, come previsto dall'art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Tuttavia, il D.L. 25 luglio 2018, n.91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all'art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all'1 settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'Esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni previsti dall'art. 13, comma 2, lettere a) e d) del D.lgs. n.62/2017:

- l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Analogamente, per i candidati privatisti l'art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il differimento all'1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, sesto periodo, del D.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all'esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

Si coglie l'occasione per richiamare le principali innovazioni normative, di immediato interesse per gli studenti, introdotte dal Capo III del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, affinché le Istituzioni scolastiche possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici di loro competenza e a programmare le tappe organizzative dell'esame, tenendo conto della tempistica di adozione dei provvedimenti di spettanza del MIUR, che qui di seguito si specifica.

L'attribuzione del credito scolastico

L'art. 15 del D.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'Esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al D.lgs., la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.

Pertanto, per l'anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i Consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia.

Le prove di esame e il punteggio finale complessivo

L'art. 17 del D.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di

un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (comma 3);

- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4);

- Il colloquio, anch'esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9.

Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6 dell'art. 17 del D.lgs. n.62/2017. Infatti, fermo restando che le scuole elaborano il loro curriculum e progettano gli interventi didattico/educativi sulla base dei traguardi di apprendimento indicati dai DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 2010, si prevede l'adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame per l'attribuzione dei punteggi.

Entrambi gli strumenti saranno di fondamentale importanza, sia per guidare il lavoro della commissione di esperti (di cui al comma 8 dell'art. 17) incaricata di elaborare le proposte di prova fra le quali il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova scritta, sia per orientare, da parte dei Consigli di classe e dei singoli docenti, l'attività di preparazione degli studenti e l'elaborazione delle simulazioni di prova.

Il decreto in questione sarà emanato entro la metà del mese di ottobre, in modo da consentire alle scuole di avviare, quanto prima, le attività didattiche di loro competenza e agli studenti di conoscere per tempo le linee metodologiche e disciplinari, nonché i criteri di valutazione, che caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte.

Al riguardo, si ritiene utile allegare alla presente circolare il documento conclusivo del gruppo di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017, incaricato di elaborare proposte per migliorare le competenze, conoscenze e abilità nella lingua italiana degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, presieduto dal professor Luca Serianni, che costituirà la base per la definizione del quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta. Inoltre, si allega il prospetto delle indicazioni metodologiche che sono state fornite ai gruppi di lavoro ministeriali incaricati di elaborare i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta.

Per quanto attiene alle discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la seconda prova scritta e che saranno oggetto dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione di cui sopra, si precisa che esse rimangono definite dal D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015.

In ordine all'attribuzione dei punteggi d'esame l'art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l'assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo (commi 1 e 2).

Il punteggio minimo per superare l'esame resta fissato in sessanta punti (comma 4).

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti (comma 5). La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell'art. 18.

Le disposizioni applicative

Il D.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all'applicazione delle nuove norme. In particolare, si segnala:

- il decreto ministeriale che definisce, nell'ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 17, comma 7;

- l'ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell'art. 12, comma 4. L'ordinanza sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni;

- il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell'art. 21, i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente. Tale decreto sarà emanato entro il mese di marzo.

Inoltre, specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle commissioni d'esame operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto conto che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come previsto dall'art.17, comma 8.

Le misure di accompagnamento

Come già avvenuto nello scorso anno scolastico per il rinnovato Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche per la nuova "Maturità" le scuole e gli studenti saranno accompagnati lungo tutto il percorso, grazie al coinvolgimento e al contributo dell'Amministrazione centrale, degli Uffici scolastici regionali e delle scuole polo regionali, già individuate.

Infatti si prevede lo svolgimento, a partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, di:

- incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma multimediale;
- percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti;
- specifiche attività di formazione per i presidenti di Commissione d'esame.

Si confida nella più ampia diffusione della presente nota.

Allegato 1 - *Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017)*

Obiettivi della prova

Gli obiettivi dell'italiano nel quinto anno riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale sia dalle Indicazioni nazionali per i licei. Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti" (questa la formulazione, facilmente generalizzabile così come quella che segue, relativa all'istruzione tecnico-professionale); per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. Tra le prime figurano la classica padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato per uno studente al termine del suo percorso di studi (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato). Tra le seconde, più che l'astratta classificazione della tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato ed al taglio del discorso con cui esso viene presentato. Per esempio, in un editoriale che sostenga una

certa tesi, sfaccettandone le varie implicazioni, è fondamentale la capacità di articolazione sintattico-testuale, anche attraverso l'uso di strutture correlative (dal classico da un lato ... dall'altro, sia ... sia ecc. a moduli più complessi come "se va riconosciuto che... è d'altra parte innegabile il fatto che..."). Nell'analisi di un testo letterario, invece, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico insieme puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.

In tale quadro si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la formulazione delle tracce e per la loro successiva valutazione. Qui di seguito elenchiamo delle indicazioni generali, valide trasversalmente. Nelle singole tipologie di prova saranno aggiunte indicazioni specifiche.

Indicazioni generali per la formulazione delle tracce

- La consegna deve essere chiara, articolata, puntuale;
- La definizione della forma del testo che si chiede di creare deve essere precisa e comprensibile per lo studente;
- Il tema che si intende far sviluppare deve essere ben focalizzato e accompagnato da alcune essenziali raccomandazioni circa il suo sviluppo;
- È importante esplicitare nella consegna le caratteristiche del testo che si vuole sia prodotto, la sua eventuale scansione interna, il riferimento a documenti d'appoggio, se presenti.

Tipologie di prove e numero di tracce

Sono previste tre tipologie di prova. Due di queste, la A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) e la B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) sono di tipo strutturato, cioè si compongono di una prima parte di analisi e comprensione (anche interpretativa) del testo e una seconda parte di produzione libera (riflessione e commento) a partire dalle tematiche sollevate nel testo proposto. Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all'art. 17 del D.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire ad esempio due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. Non è necessario che il testo rientri nelle letture effettivamente svolte nelle ore scolastiche: lo scopo della prova è infatti quello di verificare la capacità di interagire con un testo letterario inserendolo nel proprio orizzonte formativo ed esistenziale e, eventualmente, di saper

inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori. Nella prima parte del compito (analisi e comprensione) lo studente darà prova di aver compreso un testo specifico e ricco di implicazioni come quello letterario. In questa prospettiva andrà ridimensionato il peso di domande troppo rigide (quesiti metrici e retorici, ad esempio), mentre saranno sempre utili le domande di verifica dell'effettiva comprensione del significato di singoli passaggi o snodi testuali, anche attraverso esercizi di riscrittura del testo come parafrasi e riassunto. Il successivo commento sarà svolto in forma discorsiva. Lo studente formulerà delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore e, pur concentrandosi sul testo proposto, dovrà dimostrare di saperlo collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere ecc.). Il discorso dovrà essere sviluppato secondo una progressione tematica efficace e coerente, che consentirà di evitare il rischio di uno svolgimento poco organizzato.

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne:

- Indicare l'operazione di riscrittura (parafrasi, sintesi o altro) che eventualmente si richiede;
- Dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre;
- Specificare su quali aspetti sarà opportuno soffermarsi nel commento;
- Nella consegna è possibile fornire delle sintetiche informazioni sul testo e sull'autore.

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. In questo tipo di prova è in gioco, in primo luogo, la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben formato di tipo saggistico o giornalistico (editoriali, specie se dovuti alla penna di intellettuali o esperti di fama) (1). La traccia proporrà un singolo testo compiuto - ma può trattarsi anche di un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia - chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprendimento sia di singoli passaggi sia dell'insieme (per esempio, quali sono le sequenze essenziali del discorso? Quale la tesi di fondo sostenuta? Quali sono le risorse espressive a cui ricorre chi scrive per sostenere la sua opinione?). La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d'appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne:

- Specificare quali operazioni di analisi e interpretazione del testo si richiedono;
- Indicare l'operazione di riscrittura (sintesi o altro) che eventualmente si richiede;
- Dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da produrre;
- Dare indicazioni circa l'articolazione del commento, che può essere più o meno strutturato e vincolato a seconda dell'argomento proposto. Si potranno

prevedere diverse articolazioni come ad esempio la proposizione iniziale della tesi o sviluppo con esposizione finale della stessa. Si potranno fornire indicazioni sull'ordine nell'esposizione di argomenti e controargomenti a sostegno o a confutazione delle tesi sostenute nel testo d'appoggio.

Nell'ambito della terna di tracce previste per tale tipologia potranno essere proposte differenti articolazioni: tracce più vincolanti circa la forma del commento argomentativo, in cui si richiederà ad esempio di utilizzare mosse argomentative specifiche; tracce meno vincolanti sempre riguardo la forma del commento argomentativo, in cui si richiederà ad esempio di esporre tesi e argomentazioni specifiche senza ricorrere necessariamente a strategie discorsive proprie dell'argomentazione.

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all'orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Rispetto al tradizionale tema in questa prova, che è quella che più gli si avvicina, si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. Sarà opportuno che nella consegna siano contenute indicazioni il più possibile circostanziate sulle piste da seguire nello svolgimento.

Criteri per la valutazione delle prove

«La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana [...] nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato» e richiede la «verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» (D.lgs. n. 62/2017 art. 17).

Questa prova presuppone due attività: la capacità di comprendere i testi proposti, a partire dalla consegna richiesta e dalle eventuali note informative, e la produzione di un elaborato scritto. La valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della comprensione della consegna e dei testi proposti. Quanto alla produzione dell'elaborato scritto, saranno oggetto di valutazione gli aspetti formali ed espressivi e la capacità di sviluppare un discorso critico. I primi si riferiscono in particolar modo all'organizzazione testuale (quindi alla coerenza e coesione, all'articolazione e alla pianificazione degli argomenti), alla correttezza ortografica, morfosintattica e al corretto uso della punteggiatura, oltre che alla ricchezza e padronanza lessicale. Per quanto riguarda il contenuto vanno considerate la componente ideativa e interpretativa, l'utilizzo di conoscenze relative all'argomento affrontato, la pertinenza delle argomentazioni e la capacità di esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni personali.

Scritture da testi, scritture svincolate da testi

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo, la valutazione è generalmente relativa alla comprensione (anche attraverso attività di sintesi) e all'analisi del testo stesso e successivamente alla corretta e coerente scrittura di un commento. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo la valutazione è generalmente relativa alla produzione autonoma che presuppone la selezione delle argomentazioni da trattare e la loro organizzazione e pianificazione complessiva.

L'importanza del contenuto

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente la pertinenza dell'analisi e del commento con il testo di partenza, la selezione e la gerarchizzazione degli argomenti, la presenza nel commento di elementi che attestino le conoscenze del candidato e un certo grado di rielaborazione critica personale. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente l'aderenza alla tematica proposta nella traccia, i riferimenti culturali e l'adeguata strutturazione degli argomenti (temi, sottotemi e loro pianificazione).

È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso alcuni indicatori di competenza. La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge a tutte le tipologie di prova (2) e si articola come segue:

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati

- rispetto dei vincoli posti nella consegna
- ideazione, la pianificazione e organizzazione del testo
- coesione e coerenza testuali
- uso corretto ed efficace della punteggiatura
- ricchezza e padronanza lessicale
- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)
- ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova***Tipologia A***

La prova prevede che lo studente elabori un testo che contenga la comprensione, l'analisi e il commento di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità ad oggi. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo - se presenti - o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione)

- capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
- puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)
- interpretazione corretta e articolata del testo

Tipologia B

La tipologia B prevede che lo studente comprenda e produca un testo argomentativo a partire da un testo dato. Lo studente in primo luogo deve mostrare le seguenti capacità: di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi e delle mosse argomentative presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto
- capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti
- correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione

Tipologia C

Lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:

Elementi da valutare nello specifico

- pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione
- sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
- correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
- capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali

(1) Il tradizionale "saggio breve", per quanto concepito con la lodevole intenzione di svecchiare l'apparato delle prove di maturità, andava incontro a due obiezioni: in primo luogo l'indicazione di citazioni disparate, talvolta numerose, induceva nello studente lo stimolo a redigere un centone, dal quale non si poteva evincere in nessun modo la sua

capacità di sviluppare un discorso autonomo e ben strutturato; in secondo luogo l'argomento proposto avrebbe richiesto una preparazione specifica o almeno una documentazione, senza le quali era inevitabile cadere nell'impressionismo di giudizio.

(2) Per la descrizione degli indicatori di competenze specifiche relative alla tipologia delle prove si rimanda alla sezione successiva.

Allegato 2 - *Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e delle "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo*

Premessa

Il presente documento, curato dalla Cabina di regia per l'elaborazione dei quadri di riferimento, fornisce indicazioni metodologiche e operative ai referenti e ai gruppi di lavoro incaricati della definizione dei "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e delle "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di cui all'art. 17 commi 5 e 6 del D.lgs.13 aprile 2017, n. 62.

Percorsi di studio per i quali si procederà alla redazione dei Quadri di riferimento

I Quadri di riferimento verranno elaborati per i seguenti percorsi di studio:

Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni (ad eccezione della sezione a indirizzo sportivo, che rientra in quadro comune con il Liceo scientifico)

Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico

Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato; per i codici d'esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, si provvederà a inserire, nel Quadro relativo all'articolazione o all'opzione di riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d'esame (esempio: nel Quadro di riferimento dell'istituto professionale Settore Industria e artigianato - Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Articolazione industria verranno inserite anche tabelle relative alle discipline oggetto di seconda prova del codice d'esame IPIG - Industria grafica, del codice d'esame IPIA - Arredi e forniture per interni ecc.).

Modalità operative

"La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali" (D.lgs 13 aprile 2017, n. 62, articolo 17 comma 4)".

Le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in relazione a ciascun percorso di studio, precisano le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alla prove d'esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in conoscenze e abilità).

"Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4 (Prima e seconda prova scritta), in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi (della prima e seconda prova scritta). Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari (D. lgs 13 aprile 2017 n.62, commi 5 e 6)"

Entro tale cornice normativa, i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove forniscono indicazioni relative:

- alla struttura della prova d'esame
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto della seconda prova
- alla valutazione delle prove.

Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono le prove, ai docenti e agli studenti di tutti i corsi di studio, alle commissioni dell'Esame di Stato.

I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove dovranno essere conformi al modello di cui all'Allegato A alla presente nota, e saranno composti dalle seguenti sezioni:

- a) Denominazione del percorso di studio (precisare codice di riferimento)
- b) Preambolo, denominato "Caratteristiche della prova d'esame", contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame, a cura dei Gruppi di lavoro.
- c) Una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: "Disciplina/e caratterizzante/i l'indirizzo oggetto della seconda prova scritta", contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova.
Per "nucleo tematico fondamentale" si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina.

Per "obiettivo della prova" si intende l'indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati.

Nell'eventualità in cui all'indirizzo, articolazione o opzione afferiscano anche altri codici d'Esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, dopo le tabelle riferite all'indirizzo, articolazione o opzione di riferimento si inseriranno l'indicazione del codice d'esame con la denominazione del percorso e la/le tabella/e relative alle discipline specifiche per quel codice.

d) Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d'esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova.

Indicazioni metodologiche

"Una o più discipline"

La possibilità, contenuta nel D.lgs 62/2017, di prevedere una seconda prova che comprenda una o più discipline impone una riflessione di carattere generale sull'impostazione che potrà essere data a tale prova, fermo restando che sarà un apposito decreto ministeriale ad individuare la o le discipline oggetto della prova, per ciascun indirizzo e per ciascun anno scolastico.

Infatti, il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle Linee Guida non richiede un approccio di tipo additivo, tra discipline che non interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia didattica ed il proprio assetto programmatico.

È invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un'interazione nei percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di impostazione programmatica e che impostano il loro itinerario curricolare facendo leva, appunto, sui "nodi tematici pluridisciplinari".

Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell'apposito DM di coinvolgere più discipline, i quadri di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono messi insieme e sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione delle quali la Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di ciascun indirizzo.

"Le griglie di valutazione"

La scelta contenuta nel D.lgs. 62/2017 di introdurre, in uno con i quadri di riferimento, griglie di valutazione da utilizzare nei lavori delle Commissioni, risponde all'esigenza di fornire elementi di omogeneità e di equità: le esperienze svolte in questi anni con le griglie di Matematica sono state generalmente positive e bene accolte.

Bisogna però tenere conto del fatto che costruire griglie di valutazione non è operazione semplice, anche perché la diversità dei contenuti delle tracce rende difficile la definizione di descrittori definiti "a priori".

In linea di massima, per griglia di valutazione si può intendere un insieme di informazioni codificate che descrivono le prestazioni di uno studente/candidato in relazione a degli stimoli/consegne/obiettivi: sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che a loro volta vengono declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici.

Nei modelli usati più comunemente (griglia a punteggio ad intervallo o con punteggio massimo), a ciascun indicatore viene assegnato un intervallo di variazione o un massimo di punteggio.

È questo il modello che più si presta ad essere associato ai quadri di riferimento; verranno perciò individuati, per ogni disciplina, gli indicatori oggetto di osservazione/valutazione e i massimi punteggi associati a ciascuno di essi, lasciando alle Commissioni il compito di definire i descrittori di livello.

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'Esame di Stato

Inserire la denominazione del percorso di studio
(si provvederà a elaborare un quadro per ogni indirizzo, per ogni articolazione, per ogni opzione, con riferimento allo specifico codice)

Caratteristiche della prova d'esame

Disciplina/e caratterizzante/i l'indirizzo oggetto della seconda prova scritta:

Inserire una tabella per ciascuna disciplina che può essere oggetto della prova d'esame

Inserire la denominazione della disciplina
Nuclei tematici fondamentali
Obiettivi della prova

Eventualmente, nel caso in cui l'indirizzo, l'articolazione o l'opzione preveda codici d'esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, inserire l'indicazione del codice d'esame con la denominazione del percorso e la/le tabelle relative alle discipline specifiche per quel codice.

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)	Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)